

RISCOSSI € 6,90 + 6,13
per. dir. di Cancelleria
- consenso urgenza
AVEZZANO 15 09 SET 2008

Tribunale
(ALL. 5)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI AVEZZANO

Senl. Civ. N. 492/98

REPUBBLICA ITALIANA

Cron. N. 1889

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Rep. N. 490/98

IL TRIBUNALE DI AVEZZANO

E. Cont. 137/90

così composto

R.G.I. 18/90

Dr. MARIO ADAMO - Presidente

Dr. ANTONINO LA MALFA - Giudice REL.

Dr. STEFANO FILIPPINI - Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

OGGETTO

nella causa civile di I° GRADO iscritta al n. 137

Dichiarazione di

del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1990

proprietà di usucapione

posta in deliberazione all'udienza collegiale del 27.05.1998

e vertente

TRA

ANNOTAZIONI:

elett.te dom.to in AVEZZANO

presso lo studio del procuratore avv. CARLO LOMBARDI

che lo rappresenta e difende per procura;

E

COMUNE DI AVEZZANO

elett.te dom.to in AVEZZANO

presso lo studio del procuratore avv. MARINA AMICARELLI

che lo rappresenta e difende per procura;



ma una siffatta norma non risulta rinvenibile.

Il Decreto Luogotenenziale n. 54 del 1916 non contiene alcuna espressa previsione di demanialità, nè di estensione del relativo regime ad immobili simili a quello in oggetto; anzi, all'art. 2, secondo comma, prevede espressamente l'alienabilità dei beni cui si riferisce, ciò che è addirittura antitetico rispetto al regime dei beni demaniali. Si deve quindi concludere nel senso della possibilità di usucapire l'immobile in oggetto; conseguentemente, avendo l'attore ed il suo dante causa posseduto lo stesso per oltre il periodo ventennale previsto dalla legge, si deve sancire il suo passaggio in proprietà di quest'ultimo.

[Handwritten signature]



Le spese del giudizio seguono la soccombenza; liquidazione in dispositivo.

Il valore è stato determinato all'ufficio di Avezzano per £ 4500000

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara *[redacted]* unico proprietario, per intervenuta usucapione, del seguente immobile sito in Avezzano, v. Garibaldi n. 292:

fabbricato asismico con annesso piccolo cortile distinto in catasto al foglio n. 32, part. 150 e 20

80	1064	3.500.000
7371		250.000
4561		20.000
9641		10.000
7201		1.200.000
6731		1.440.000
8061		6.520.000
		10.000

- ordina al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza;

- condanna il Comune di Avezzano a pagare all'attore le spese giudiziali, che liquida in £. 3.000.000, di cui £. 300.000 per spese vive e £. 1.000.000 per diritti, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Avezzano, il 9.6.98.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Ilidia Meschieri Buccella

TRIBUNALE DI AVEZZANO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
31/06/1998

addi

COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Ilidia Meschieri Buccella



Per copia conforme all'originale uso
30 SET. 2000
V. Cancelliere

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 22.1.90 chiedeva che il Tribunale di Avezzano dichiarasse nei confronti del Comune di Avezzano di essere divenuto proprietario assoluto in per intervenuta usucapione ventennale del seguente immobile sito in Avezzano, v.

Garibaldi 292:

fabbricato asismico con annesso piccolo cortile distinto in catasto al foglio n. 32, part. 150 e 20; detto fabbricato era stato assegnato al padre dell'attore a seguito dell'evento sismico che aveva colpito la zona di Avezzano.

Il Comune si costituiva in giudizio e contestava la domanda, sostenendo che la casetta che ne costituisce l'oggetto avrebbe natura demaniale.

Il GI riteneva superflua la richiesta prova per testi, dopo di che, rassegnate le conclusioni di cui alla premessa, il giudizio veniva rimesso in decisione all'udienza collegiale del 27.5.98.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.

Non è stato contestato dal Comune, unico controinteressato, che l'attore per oltre il prescritto periodo ventennale abbia esercitato in modo pacifico, esclusivo e continuativo il possesso del fondo; avendo costui sostenuto che sin dal 1955 non aveva più pagato alcun canone, il Comune non ha smentito tale circostanza, nè ha provato il contrario.

L'unico punto realmente in contestazione è quello dell'asserita demanialità dell'immobile oggetto di causa, demanialità affermata dal Comune e contestata dall'attore, la cui sussistenza impedirebbe in radice la possibilità di usucapire il bene.

Certamente la piccola casetta in oggetto non rientra nelle categorie di beni indicate espressamente nell'art. 822, che pacificamente enuncia un elenco tassativo dei beni demaniali; la demanialità potrebbe peraltro derivare da altra norma che la assoggetta

al regime giuridico di cui all'art. 822.

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

ASTE GIUDIZIARIE®
CONCLUSIONI PER [REDACTED]

Piaccia al Tribunale di Avezzano in accoglimento della domanda attrice dichiarare che

[REDACTED] proprietario per intervenuta usucapione, della casetta asismica sita in Avezzano, via Garibaldi 192, composta di quattro vani, oltre il bagno e con un piccolo

cortile in catasto foglio 32, particella 150 e particella 20 a confine con via Garibaldi, via

M. Antonio Colonna e proprietà comunale con tutte le conseguenze per spese ed onorari.

ASTE GIUDIZIARIE®
CONCLUSIONI PER COMUNE DI AVEZZANO:-

Piaccia al Tribunale di Avezzano, rigettare la domanda attrice poiché infondata nei fatti ed in diritto. La revoca dell'uso della baracca avvenuto con delibera n. 729 del

20.04.1988 non è stata mai impugnata né annullata dinanzi all'autorità giurisdizionale

amministrativa (TAR) competente, per cui nessun diritto soggettivo s'è potuto

configurare in capo all'attore, il quale in particolare non ha potuto godere di un possesso

idoneo "ad usucapione".

R. 83c (ALL. 2)



CITTA' DI AVEZZANO
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Reparto Tutela Ambiente e Territorio
Nucleo di Polizia Urbanistica ed Edilizia



Prot. n. 0001463/10

Avezzano, 29.04.2010

AL SIG. DIRIGENTE DEL SETTORE 7°
Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Arch. Massimo DE SANCTIS

Al Responsabile Ufficio Abusivismo Settore 7°
Arch. Mauro MARIANI

Al Geom. Fernando Santomaggio
LORO SEDI

Oggetto: Verbale di accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose
(art. 13 della legge 24.11.1981, n° 689)

Per opportuna conoscenza e per i provvedimenti che si riterrà di adottare, i relazionanti Agenti di Polizia Locale Paola ILII e Marco FRACASSI riferiscono che in data 21.04.2010, alle ore 11.45, nel territorio della Città di Avezzano, hanno proceduto ad espletare opportuni accertamenti in Via Garibaldi ang. Via M.A. Colonna, a seguito di segnalazione della C.R.O., relativa alla presenza di n. 2 (due) autovetture non coperte da assicurazione, su un'area di proprietà comunale.

Durante l'accertamento per la verifica dei veicoli abbandonati, è emersa la realizzazione di un picchettamento di paletti in ferro conficcato in cemento bianco e rosso, realizzato sulla medesima area circostante l'abitazione di [redacted]

[redacted] accertamento sul [redacted] stato [redacted] ivi residente in Via Garibaldi, 292, iden [redacted] N. [redacted] hune di Avezzano che dichiarava di avere recintato la sua proprietà, come da [redacted] positato presso l'Ufficio Urbanistica, ma non era in grado al momento di fornirci copia del titolo [redacted]

Unitamente al personale operante di cui in premessa, interveniva sul posto, per quanto di competenza, il Geom. Fernando Santomaggio, tecnico Comunale, in servizio presso l'ufficio Patrimonio, al fine di procedere alle relative misurazioni dell'area recintata ed al fine di accertare la proprietà del sito distinto in catasto al Fg. 32 P.Illa 1456.

L'intervento del predetto tecnico comunale veniva richiesto in data 16.04.2010 con nota prot. n. 0001336/10.

Dovendo il Reparto in intestazione procedere alla definizione degli accertamenti ed alla redazione degli atti conseguenti, si chiede al Geom. Fernando Santomaggio, cui la presente è trasmessa per i dovuti espletamenti, di relazionare in merito con cortese urgenza.

Allegati:

- Copia del rilievo effettuato congiuntamente al Geom. Santomaggio;
- Copia planimetria F. 32 P.Ille 150 e 1456
- n. 4 rilievi fotografici in copia fotostatica.

LA POLIZIA GIUDIZIARIA OPERANTE:	
Agenti, della Polizia Locale di Avezzano Paola ILII Marco FRACASSI	Visto l'Ufficiale Responsabile del Reparto Capitano Giulio BONANNI




AS
GIUD






AS
GIUD

ASTE
GIUD



A
G







AREA CEDUTE DAL COMUNE ALLA PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA'
FOGLIO 32 DEL COMUNE DI AVEZZANO

AREA CEDUTA DAL COMUNE ALLA PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA' CON ATTO REP. 53020 DEL 04/04/1977

AREA CEDUTA DAL COMUNE ALLA PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA' CON ATTO REP. 48.645 DEL 06/07/1974





Particella: 150

E=1100

N=25200



COPIA

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

CITTA' DI AVEZZANO

PROVINCIA DI L'AQUILA

SETTORE VII - UFFICIO PATRIMONIO - DEMANIO - ESPROPRI

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

Ufficio Legale
c.a. Dott. Maria Laura Ottavi

Data 18/05/2010

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

Prof. 0001747/10/VII

Oggetto: Questione usucapione [redacted] sentenza 492/98 del Tribunale di Avezzano Cron. 1882 del 09/06/1998. R. [redacted] 8 e 114/08.

A seguito di accertamenti effettuati tra l'ufficio scrivente e la Polizia Municipale per l'occupazione di ulteriori aree di proprietà comunale da parte del Sig. [redacted] erede [redacted] sono emersi alcuni aspetti che vanno portati all'attenzione dei legali incaricati alla difesa dell'Ente.

Com'è noto la Sentenza 492/98 ha ignorato difatti la demanialità civica accertata dal verificatore demaniale, le cui risultanze sono state rese pubbliche in data 25/06/2003 a seguito dell'approvazione da parte della Regione Abruzzo con Delibera di Giunta Regionale n. 557 del 24/03/1999 e successiva Determinazione Regionale n. DH7/489/USI CIVICI del 16/05/2001.

Pertanto fermo restando che la Sentenza 492/98 non è più impugnabile va comunque evidenziata che l'area usucapita è di natura demaniale civica, circostanza che rende obbligatorio da parte dell'occupatore l'attivazione delle procedure di mutamento di destinazione d'uso di cui all'art. 6 della L.R. 25/88, o l'eventuale contestazione della *qualitas soli* dinanzi al Commissariato degli usi civici di L'Aquila. Non risulta agli atti dell'ufficio che la di [redacted] abbia inoltrato richiesta di regolarizzazione né tantomeno opposizione dinanzi al Commissariato di L'Aquila.

L'elemento nuovo emerso dalle indagini effettuate dall'Ufficio scrivente sono relative alla consistenza dell'immobile oggetto di usucapione. Difatti sia l'atto di citazione del 23/09/1989, che la Sentenza 492/98 riferiscono di "*..casetta asismica sita in Avezzano, Vai Garibaldi 192, composta di quattro vani, oltre il bagno e con un piccolo cortile in catasto foglio 32, particella 150 e particella 20 a confine con Via Garibaldi, Via M. Antonio Colonna...*".

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

pag 1 di 2
ASTE GIUDIZIARIE



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

CITTA' DI AVEZZANO

PROVINCIA DI L'AQUILA

SETTORE VII - UFFICIO PATRIMONIO - DEMANIO - ESPROPRI

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

La porzione del piccolo cortile riguarda l'attuale p.lla 1546 che non è di proprietà comunale.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Sulla p.lla 150 del fg. 32 venne realizzato dallo Stato un immobile (cassette asismiche post terremoto del 1915), composto da più alloggi. Nello specifico erano presenti in origine n. 6 alloggi, identificati al Catasto Urbano alla stessa particella 150 con sub. da 1 a 6, pervenuti al Comune di Avezzano con verbale di consegna in data 14 dicembre 1918.

Da ricerche catastali effettuate presso l'Agenzia del Territorio, è stato possibile acquisire la piantina dell'immobile di ogni subalterno, ad eccezione del sub. 4. La ricomposizione delle stesse (ALLEGATO N. 1) ha permesso di ricostruire l'esatta consistenza degli immobili in questione. Allo stato attuale risulta demolito il Sub. 1, 2, 5 e 6, mentre il Sub. 3 e 4 dovrebbero essere occupati dal S. [redacted] **evidenzia che il Sub. 3 viene classificato in catasto come A/11 di classe 4^ consistenza 4,5 vani.**

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Ad avviso dell'ufficio scrivente il **sub. 4** (posto su Via M.A. Colonna), del quale non si è rilevata la piantina scannerizzata in atti del catasto, non dovrebbe rientrare nella sentenza di usucapione in quanto i vani catastali ottenuti dal Sub. 3 ed il Sub. 4 portano ad un **totale di n. 7,5.**

Si ritiene pertanto che debba essere contestato al S. [redacted] ato ad [redacted] ivi residente in Vai Garibaldi 292, l'**occupazione senza titolo del Sub. 4 del Fg. 32** in quanto non ricompreso nella Sentenza 492/98, oltre al fatto che il Sub. 3 e lo stesso Sub. 4, ricadono su area demaniale civica

FS/
ASTE
GIUDIZIARIE®

Si allega:

- Stralcio Planimetrico dell'area con indicazione delle aree occupate;
- Planimetria dei subalterni della p.lla del fg. 32. *Pag 1 di 2*



IL DIRIGENTE

Arch. Massimo De Sanctis

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

**CITTA' DI AVEZZANO**
PROVINCIA DI L'AQUILA

SETTORE VII - UFFICIO PATRIMONIO - DEMANIO - ESPROPRI

Ufficio Legale
c.a. Dott. Maria Laura Ottavi

Data 18/05/2010

Prot. 0001747/10/VII

Oggetto: Questione usucapione [redacted] sentenza 492/98 del Tribunale di Avezzano
Cron. 1882 del 09/06/1998. Rif. Cir. Legale 120/98 e 114/08.

A seguito di accertamenti effettuati tra l'ufficio scrivente e la Polizia Municipale per l'occupazione di ulteriori aree di proprietà comunale da parte del S. [redacted] erede [redacted] sono emersi alcuni aspetti che vanno portati all'attenzione dei legali incaricati alla difesa dell'Ente.

Com'è noto la Sentenza 492/98 ha ignorato difatti la demanialità civica accertata dal verificatore demaniale, le cui risultanze sono state rese pubbliche in data 25/06/2003 a seguito dell'approvazione da parte della Regione Abruzzo con Delibera di Giunta Regionale n. 557 del 24/03/1999 e successiva Determinazione Regionale n. DH7/489/USI CIVICI del 16/05/2001.

Pertanto fermo restando che la Sentenza 492/98 non è più impugnabile va comunque evidenziata che l'area usucapita è di natura demaniale civica, circostanza che rende obbligatorio da parte dell'occupatore l'attivazione delle procedure di mutamento di destinazione d'uso di cui all'art. 6 della L.R. 25/88, o l'eventuale contestazione della *qualitas soli* dinanzi al Commissariato degli usi civici di L'Aquila. Non risulta agli atti dell'ufficio che la dit. [redacted] abbia inoltrato richiesta di regolarizzazione né tantomeno opposizione dinanzi al Commissariato di L'Aquila.

L'elemento nuovo emerso dalle indagini effettuate dall'Ufficio scrivente sono relative alla consistenza dell'immobile oggetto di usucapione. Difatti sia l'atto di citazione del 23/09/1989, che la Sentenza 492/98 riferiscono di *“.casetta asismica sita in Avezzano, Via Garibaldi 192, composta di quattro vani, oltre il bagno e con un piccolo cortile in catasto foglio 32, particella 150 e particella 20 a confine con Via Garibaldi, Via M. Antonio Colonna...”*.



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

CITTA' DI AVEZZANO

PROVINCIA DI L'AQUILA

SETTORE VII - UFFICIO PATRIMONIO - DEMANIO - ESPROPRI

ASTE
GIUDIZIARIE®

La porzione del piccolo cortile riguarda l'attuale p.lla 1546 che non è di proprietà comunale.

Sulla p.lla 150 del fg. 32 venne realizzato dallo Stato un immobile (casette asismiche post terremoto del 1915), composto da più alloggi. Nello specifico erano presenti in origine n. 6 alloggi, identificati al Catasto Urbano alla stessa particella 150 con sub. da 1 a 6, pervenuti al Comune di Avezzano con verbale di consegna in data 14 dicembre 1918.

Da ricerche catastali effettuate presso l'Agenzia del Territorio, è stato possibile acquisire la piantina dell'immobile di ogni subalterno, ad eccezione del sub. 4. La ricomposizione delle stesse (ALLEGATO N. 1) ha permesso di ricostruire l'esatta consistenza degli immobili in questione. Allo stato attuale risulta demolito il Sub. 1, 2, 5 e 6, mentre il Sub. 3 e 4 dovrebbero essere occupati dal S. [REDACTED]. Si evidenzia che il Sub. 3 viene classificato in catasto come A/11 di classe 4^a consistenza 4,5 vani.

Ad avviso dell'ufficio scrivente il sub. 4 (posto su Via M.A. Colonna), del quale non si è rilevata la piantina scannerizzata in atti del catasto, non dovrebbe rientrare nella sentenza di usucapione in quanto i vani catastali ottenuti dal Sub. 3 ed il Sub. 4 portano ad un totale di n. 7,5.

Si ritiene pertanto che debba essere contestato al S. [REDACTED] [REDACTED] ivi residente in Vai Garibaldi 292, l'occupazione senza titolo del Sub. 4 del Fg. 32 in quanto non ricompreso nella Sentenza 492/98, oltre al fatto che il Sub. 3 e lo stesso Sub. 4, ricadono su area demaniale civica.

IL DIRIGENTE

Arch. Massimo De Sanctis



FS/
ASTE
GIUDIZIARIE®

Si allega:

- Stralcio Planimetrico dell'area con indicazione delle aree occupate;
- Planimetria dei subalterni della p.lla del fg. 32. Pag 1 di 2

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®
pag 2 di 2

ASTE
GIUDIZIARIE®



CITTA' DI AVEZZANO

PROVINCIA DI L'AQUILA

SETTORE VII - UFFICIO PATRIMONIO - DEMANIO - ESPROPRI



Polizia Municipale
c.a. **Dott. Luca Montanari**

Al Capitano
Giulio Bonanni



Data 18/05/2010

Prot. 0001748/10/VII

Oggetto: Verbali di accertamento e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose


Con riferimento alle Vs. note Prot. 0001463/10 e Prot 0001474/10 del 29/04/2010, effettuati gli opportuni accertamenti, si riferisce quanto segue.

Sulle p.lla 150 e 286 del fg. 32 sono stati realizzati dallo Stato due immobili (cassette asismiche post terremoto del 1915), composto da più alloggi. Nello specifico su entrambe le p.lle erano presenti in origine n. 6 alloggi, identificati al Catasto Urbano alla stesse particelle 150 e 286 con sub. da 1 a 6, pervenuti al Comune di Avezzano con verbale di consegna in data 14 dicembre 1918.

Da ricerche catastali effettuate presso l'Agenzia del Territorio, è stato possibile acquisire la piantina dell'immobile di ogni subalterno, ad eccezione del sub. 4 del p.lla 150. La ricomposizione delle stesse ha permesso di ricostruire l'esatta consistenza degli immobili in questione. Allo stato attuale, per la p.lla 150, risulta difatti demolito il Sub. 1, 2, 5 e 6, mentre il Sub. 3 e 4 dovrebbero essere occupati dal S. [redacted]

La Sentenza 492/98 di usucapione del Tribunale di Avezzano Cron. 1882 del 09/06/1998 a favore del Sig. [redacted] riferita ad una casetta asismica in Via Garibaldi n. 192 composta di 4 vani e bagno con un piccolo cortile, in catasto al folgio 32, p.lla 150 e 20, quest'ultima oggi p.lla 1456 di proprietà della parrocchia.

Ad avviso dell'ufficio scrivente il sub. 4 (posto su Via M.A. Colonna), del quale non si è rilevata la piantina scannerizzata in atti del catasto, non dovrebbe rientrare nella sentenza di usucapione e, a maggior ragione, la porzione recintata con paletti metallici e nastro plastificato




bianco-rosso non risulta usucapita con la Sentenza richiamata e pertanto è da considerarsi occupazione di proprietà comunale. Per quanto riguarda il Sub. 4 si provvederà ad avvisare l'ufficio legale per l'attivazione delle procedure della regolarizzazione dell'occupazione senza titolo.

Lo stesso dicasi sul fronte di Via Garibaldi, dove sia il terrazzo recintato con inferriata metallica che la porzione di area recintata (relativamente alla larghezza della p.lla 150) con paletti metallici e nastro bianco-rosso, risultano di proprietà comunale.

Per quanto riguarda invece la p.lla 286, si evidenzia che la porzione asfaltata sul versante Est, per circa mt 2,50 è da ritenersi occupazione di proprietà comunale.

A disposizioni per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Geom. Fernando Santomaggio



Si allega:

- Stralcio Planimetrico dell'area con indicazione delle aree occupate;
- Planimetria dei subalterni della p.lla 150 e 286 del fg. 32.
- Sentenza n. 42193



CITTA' DI AVEZZANO
CORPO DI POLIZIA LOCALE

(ALL. 1)

Avezzano, li 10/08/2011

Al M.llo Capo
Daniela Michetti

Sede

e, p.c.

Al Sig Comandante
Dr. Luca Montanari
Sede

Oggetto: relazione di servizio.

In data odierna, alle ore 12:45 circa, i sottoscritti M.llo Capo Paolo Di Pietrantonio e Ass. Monica Serafini, su Vs disposizione verbale, si sono recati in Via Garibaldi, in corrispondenza del civico n° 292, per verificare la presenza di una recinzione presumibilmente abusiva presso l'abitazione del Sig. [REDACTED]

Giunti sul posto gli scriventi constatavano l'esistenza di una recinzione effettuata con pali in legno legati fra di loro ed infissi al suolo con malta cementizia.

L'area recintata risulta essere di circa 135 mq. e si estende su due lati dell'abitazione suddetta.


Le dimensioni perimetrali risultano essere: mt.42,05 X h mt.1,40, con accesso, privo di cancello, di mt. 3,15.

Al momento del sopralluogo, all'interno dell'abitazione non vi erano persone presenti. Da informazioni raccolte sul posto attraverso i vicini, risulterebbe che il titolare dell'alloggio Sig. [REDACTED] trovasi, al momento, ricoverato presso una struttura ospedaliera di Ostia.

Si allegano alla presente n. 8 reperti fotografici.

Gli Accertatori:


Ass. Monica Serafini



M.llo Capo
Paolo Di Pietrantonio




ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE



10.08.2011 12.59



10.08.2011 12.59

